

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale

Roma, 14/10/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 152

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli**

SOMMARIO: *Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che, costituendo un indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c., sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale.*

In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, l'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che: *"I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa"*.

Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri".

Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.

Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata; unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.

Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l'Istituto, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., un'ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 c.c., applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell'indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l'imprescrittibilità.

Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dal citato articolo 2946 c.c., decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.

Si ribadisce inoltre, come anticipato, che la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l'erogazione delle prestazioni previdenziali; tale interpretazione è stata esplicitata dalla Corte di Cassazione in varie sentenze (ad esempio, cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).

In relazione alle domande di rimborso presentate dai contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura, nel procedere alle operazioni di rimborso, di restituire esclusivamente gli importi per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla data nella quale sono stati effettuati i predetti versamenti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele